ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"MOCCIA - VANONI"
Sede centrale: Via Bonfante, n. 83/85 - 73048 NARDÒ (LECCE)
Cod. Fisc. 93173010757 – Tel. 0833-562865
PEO: leis053007@istruzione.it **PEC:** leis053007@pec.istruzione.it
www.mocciavanoni.edu.it
POLO TECNICO PROFESSIONALE
E.O.A. *Enogastronomia Ospitalità Alberghiera* ***A.F.M.*** *Amministrazione Finanza e Marketing*
S.S.A.S. *Servizi Sanitari Assistenza Sociale* ***T.S.*** *Turismo-Sportivo*
M.A.T. *Manutenzione Assistenza Tecnica* ***C.A.T.*** *Costruzioni Ambiente Territorio* - ***S.M.*** *Sistema Moda*

I.I.S.S. "N. MOCCIA - E. VANONI"
Prot. 0000695 del 16/09/2025
VII (Uscita)

CIRCOLARE N. 20

Alle /Ai docenti
Alla DSGA
LORO SEDI

OGGETTO:DISPONIBILITÀ E ASSEGNAZIONE ORE ECCEDENTI PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI – A.S. 2025-26

Facendo seguito alla liberatoria di cui alla Nota prot.n. 13357 del 01 settembre 2025 del competente ATP di Lecce, s'informano i Docenti che, esauritesi le operazioni di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato, mobilità annuale, e conferme sul sostegno da parte del predetto Ufficio, sono disponibili in organico di fatto i seguenti spezzoni orario (ore eccedenti pari o inferiori a 6 ore settimanali):

CLASSI DI CONCORSO - DISCIPLINA *DIURNO*		**ORE**
A020 FISICA diurno	(1^ e II^ CAT)	6H
AS2C LINGUA SPAGNOLO	(V^ RIM)	3 H
A026 MATEMATICA	(IV^ CAT/SIA)	1H
A046 SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE	(II^ AFM/CAT)	2H
A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	(I^ CAT)	3H
A051 SCIENZE TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE	(V^ CAT)	4H
B023 LABORATORIO SERIVIZI SOCIO SANITARI	(IV^ B SSAS)	2H
CLASSI DI CONCORSO - DISCIPLINA *SERALE*		**ORE**
A041SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (I periodo – II periodo serale)	(I^MAT - SEOA) (II^ Periodo SSS)	3H
A020 FISICA (I periodo serale)	MAT	2H
B023 METODOLOGIE OPERATIVE	(II^ Periodo serale SSS)	2H
AS2B INGLESE	(II^ Periodo serale SSS)	3H

A tal fine si specifica che, conformemente a quanto previsto dalla *Circolare annuale delle supplenze per l'a.s. 2025/2026 n. 157048 del 09 luglio 2025*, che richiama le disposizioni seguenti di cui all'art. 2, commi 2 e 4 dell' *O.M. 88/*2024:

Art. 2, comma 2 - O.M. 88/24: "*Ai fini di un utilizzo ottimale dell'organico dell'autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GAE, nelle GPS ovvero nelle correlate graduatorie di istituto".*

Art. 2, comma 4 - O.M. 88/24: *Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.*

il conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali (*ore eccedenti)* saranno attribuite secondo il seguente ordine di priorità:

1°FASE
Docenti interni con contratto a tempo indeterminato **in 'esubero',** con tutte o parte delle ore a disposizione, in possesso di corrispondente abilitazione o affine. In subordine ai docenti (sempre se in situazione di "esubero") *in possesso di titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina*.

2°FASE
Docenti interni con contratto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/08 (che ne fanno richiesta) **con diritto al completamento cattedra**, *forniti di abilitazione per l'insegnamento cui si riferisce lo spezzone*, anche se non coincidente con l'insegnamento relativo al contratto stipulato ad orario ridotto,
NB: in presenza di più richiedenti aventi titolo al completamento dell'orario, si attribuirà la precedenza a quel supplente che, nella graduatoria provinciale riferita all'insegnamento dello spezzone da ricoprire, occupa una migliore posizione, dando la precedenza a coloro che già insegnano sulla stessa classe di concorso;
NB: i suddetti docenti in tale fase hanno il diritto al completamento solo fino a 18 ore settimanali di lezione.

3°FASE
Docenti interni con contratto a tempo indeterminato ad orario completo (che ne fanno richiesta);
NB: in presenza di più richiedenti aventi titolo al completamento dell'orario, si attribuirà la precedenza ai docenti titolari nell'organico d'istituto scorrendo la graduatoria interna relativa alla classe di concorso oggetto della nomina, ed in subordine ai docenti in assegnazione provvisoria o utilizzazione della suddetta classe di concorso. Successivamente: a) ai docenti di ruolo in servizio nella scuola che sono in possesso della relativa abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, ma che insegnano in altre classi di concorso.

NB: i suddetti docenti in tale fase hanno il diritto al completamento fino a 24 ore settimanali di lezione.

4°FASE
Docenti interni con contratto a tempo determinato fino al 30/6 o al 31/08 ad orario completo (che ne fanno richiesta);
NB: in presenza di più richiedenti aventi titolo al completamento dell'orario, si attribuirà la precedenza a quel supplente che, nella graduatoria provinciale riferita all'insegnamento dello

spezzone da ricoprire, occupa una migliore posizione, dando la precedenza a coloro che già insegnano sulla stessa classe di concorso;
NB: i suddetti docenti in tale fase hanno il diritto al completamento fino a 24 ore settimanali di lezione.

Ove residuassero ore disponibili:

5°FASE
Supplenti da nominare dalle corrispondenti graduatorie d'Istituto.
NB: i suddetti docenti saranno destinatari di una nomina fino al 30 giugno 2025.

Si specifica quanto segue:

- l'accettazione di tali ore è possibile se vi è **compatibilità oraria** nella scuola di appartenenza e/o con altre scuole;
- il personale di ruolo o non di ruolo in regime di **part-time** non può in nessun caso, ottenere ore aggiuntive d'insegnamento (art. 38, comma 8, CCNL 29/11/2007);
- l'eventuale raggiungimento di n. 24 ore settimanali impedisce la possibilità di avere **altri incarichi aggiuntivi** (quali IDEI, ore eccedenti di educazione fisica) per tutto l'anno scolastico;
- nei confronti dei docenti con orario cattedra di 18 ore con una o più **ore a disposizione** verranno retribuite solo le ore eccedenti le 18 (Es. cattedra di 17h + 1h; ore eccedenti da assegnare 3h; ore eccedenti retribuibili 2h);
- nel caso di cattedre orario superiori a nr. 20 ore, non si garantisce il **giorno libero settimanale**.

I docenti interessati sono invitati a produrre, entro e non oltre il 22 settembre 2025, istanza scritta a mezzo mail al seguente indirizzo: **leis053007@istruzione.it.**

F/to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Però
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93